



Tribunale Civile e Penale di Trieste

SEZIONI FALLIMENTARI

N. 34/2014 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da:

Dr. C. ANCONA
Dr. AMANTOVANI
Dr. M. ATANASIO

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

A seguito del deposito da parte di [redacted] S.p.A. nel termine che le era stato assegnato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., della proposta del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 di tale articolo, con provvedimento del 15 gennaio 2015 veniva fissata udienza ex art. 162, commi 2 e 3, l. fall., cui comparivano la debitrice, che depositava atto denominato "Piano rivisto nel febbraio 2015", ed il Pubblico Ministero, che assisteva per l'accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di fallimento già presentata nei confronti della società.

Col provvedimento citato questo Tribunale non si era limitato a richiedere chiarimenti e precisazioni alla debitrice come premesso nell'atto depositato in udienza, ma aveva rilevato, oltre ad alcune criticità, svariati profili di inammissibilità della domanda di concordato.

In primis, quello concernente l'illogicità della relazione del professionista attestatore, per la mancanza di congruenza tra il giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano concordatario e le premesse esplicitate nella relazione.

Le data odierna, dopo l'udienza, Quadro 1 ha depositato – senza peraltro esserne autorizzata – una relazione integrativa del professionista, che si limita però ad insistere nuovamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, così come risultano nell'atto depositato in udienza, senza minimamente prendere posizione in ordine ai rilievi che erano stati svolti dal Tribunale.

Orbene, sebbene l'attestazione di fattibilità del piano, resa malgrado l'evidenziata mancanza di un'analisi di sensitività nelle perizie di stima fatte eseguire dalla società, potrebbe ritenersi riferita alla percentuale ricalcolata al ribasso dall'attestatore a seguito di una svalutazione dei valori immobiliari, e per quanto la mancanza delle disponibilità di cassa sia stata giustificata dalla società allegando e documentando il versamento del fondo spese che era stato stabilito nel provvedimento di assegnazione del termine ex art. 161, comma 6, l. fall., rimane però che l'attestazione si fonda su una verifica che, secondo quanto premesso dallo stesso professionista, è stata in parte impedita dal sequestro della documentazione contabile e sociale operato dalla Guardia di Finanza, ed è per altro verso carente

FEJIMMEDI SOCIETA'.IT

per la mancanza della necessaria attività di circolarizzazione dei debiti e dei crediti. Non superato è inoltre il rilievo relativo alle modalità di verifica del valore della partecipazione in [redacted] S.p.A. e di un ramo d'azienda, fondate esclusivamente sulla proposta di acquisto formulata dalla [redacted] Costruzioni S.r.l.: è vero che la debitrice ha prodotto un documento da cui risulta che tale società ha assentito alla proroga del termine per il compimento di una due diligence di tali assets, inizialmente fissato al 30 novembre 2014, ma resta il fatto che quell'offerta è, ad ogni inefficace se non nulla ex art. 1355 c.c., in quanto subordinata all'esito positivo della predetta due diligence.

Innanzitutto rimangono inoltre pressoché tutti gli altri rilievi:

- la debitrice non ha provveduto ad integrare la documentazione presentata depositando gli elenchi previsti dagli art. 161, comma 2, lett. b) e c.), lett. e) e f) e l'elenco dei creditori prodotto all'atto della presentazione della domanda di concordato con riserva e priva dell'indicazione delle cause di prelazione;
- la relazione del professionista depositata in data odierna – anch'essa in difetto di autorizzazione –, pur denominata relazione ex art. 160, comma 2, l. fall., non può considerarsi tale, sia perché non si tratta di relazione giurata, sia, e soprattutto, in quanto in essa il professionista, anziché attestare il valore ritribuibile dalla vendita in ambito fallimento dei beni su cui le prelazioni insistono, attesta in sostanza che il piano prevede una fidejussio dei creditori ipotecari ex art. 160, comma 2;
- in ordine ai contratti preliminari, il nuovo piano, pur che apportare chiarezza, introduce elementi di confusione: la debitrice parla alternativamente ed indifferenzialmente di offerte irrevocabili di acquisto e di preliminari di compravendita, quando su molti degli immobili di sua proprietà risultano in realtà annotati preliminari conclusi con [redacted] Immobiliare o [redacted] né spiega perché essa dovrebbe contestare che “il potenziale cliente ritratti l'offerta”, quando si tratta, appunto, di preliminari ed il corrispettivo ivi pattuito è superiore al valore di stima degli immobili;
- in relazione agli interessi sui crediti privilegiati viene appostato un fondo che appare insufficiente in considerazione dell'ammontare di tali crediti e del tempo previsto per l'esecuzione della proposta, né tale carenza è superata dall'affermazione secondo la quale detti interessi “di fatto sono irrilevanti in quanto i beni se non saranno venduti al prezzo del preliminare essi verranno venduti presumibilmente al prezzo di perizia maggiorato degli interessi legali” – affermazione incongrua alla luce della svalutazione operata dal professionista attestatore.

Gli ultimi rilievi del Tribunale riguardavano la formazione delle classi.

Da [redacted] è passata da una proposta con due classi di creditori chirografi, oltre ad una classe (descrittiva) di creditori privilegiati, ad una proposta che prevede tre classi di chirografi e due classi di creditori privilegiati: la prima, comprendente i crediti dei dipendenti nonché crediti per imposte e contributi dello Stato, enti previdenziali ed assicurativi ed enti locali, dei quali è previsto il pagamento integrale, e la seconda, ove sono collocati i crediti vantati dagli stessi soggetti per sanzioni, sovrattasse, interessi e competenze di riscossione, oltre a crediti di professionisti ed artigiani, destinati ad essere pagati per il 30% dei loro crediti.

Senonché, per quel che concerne la classe di chirografi, il Tribunale ha già evidenziato il non corretto inserimento in tale classe di crediti per finanziamenti effettuati da soci, in ragione della loro natura postergata, e di crediti privilegiati

vantati da soggetti "collegati", per la mancanza di documentazione comprovante la rinuncia di tali soggetti alla causa di prelazione; la società nulla dice in ordine al primo rilievo (e nella parallela procedura di [redacted] Immobiliare si svolgono osservazioni non supportate da alcuna documentazione e che portano oltretutto a confermare la natura postergata dei crediti di cui si tratta; patrimonio netto di [redacted] al 2011 di € 1.100.000,00 a fronte di un indebitamento verso soci e verso terzi pari complessivi € 12.600.000,00); sul secondo, essa ha prodotto dichiarazioni di rinuncia soltanto di alcuni, e non di tutti, i soggetti interessati, la maggior parte delle quali è oltre tutto condizionata alla presenza di analoghe rinunce da parte di altri soggetti non rinunciati.

Quanto, infine, alla classe di privilegiati che si vorrebbe falcidiare, va osservato che, al di fuori dell'ipotesi di presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall., che la debitrice ha solo annunciato, e che potrebbe tuttavia riguardare i soli crediti e relativi accessori gestiti dalle agenzie fiscali, una falcidia di crediti assistiti da privilegi generali è possibile soltanto con l'intervento di finanza esterna e previo deposito di una relazione ex art. 160, comma 2, l. fall., che riguardi l'intero patrimonio della società, ivi inclusi gli incrementi non ancora esistenti nel patrimonio del debitore ma ragionevolmente prevedibili per il futuro. La domanda di concordato presentata da [redacted] deve, in definitiva, essere dichiarata inammissibile.

Sulle istanze per la dichiarazione di fallimento si provvede come da separata sentenza.

P.Q.M.

Dichiaro l'inammissibilità della domanda di concordato presentata da [redacted].
Si comunici.

Così deciso in Trento, il 12 febbraio 2015.

Il GIUDICE REE,
Dr. Monica Anastasio

Il PRESIDENTE,
Dr. Carlo Ancona

Il FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il 12 FEB 2015

Il FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Fallimenti e Società.it